

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2024
328/2024/R/EEL

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE DI ALCUNI ASPETTI DELLA
REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA E DELLE PROCEDURE CONCORSAI
PER L'ASSEGNAZIONE DEL MEDESIMO SERVIZIO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1305^a riunione del 30 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”, come convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 novembre 2007 (di seguito: decreto 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto 21 ottobre 2010);
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 18 aprile 2024;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 23 luglio 2024 n. 265 (di seguito: decreto 23 luglio 2024);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06;

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 337/07);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 386/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2019, 103/2019/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 11 febbraio 2020, 37/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2022, 454/2022/R/eel;
- il vigente Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia 2020-2023 (di seguito: TIT);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 luglio 2020, 297/2020/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- la legge 125/07 ha istituito il servizio di salvaguardia per i clienti che non hanno un venditore nel mercato libero e che, ai sensi della medesima legge, non avevano diritto al servizio di maggior tutela, originariamente destinato sia ai clienti domestici che alle piccole imprese connesse in bassa tensione e con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- la predetta legge ha altresì previsto che l’assegnazione del servizio abbia luogo mediante procedure concorsuali per aree territoriali a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero da parte dei clienti finali secondo quanto stabilito con decreto dell’allora Ministro dello sviluppo economico;
- il decreto 23 novembre 2007 ha previsto che, in relazione al servizio di salvaguardia, l’Autorità:
 - a. individui le aree territoriali entro cui il servizio è erogato;
 - b. definisca le modalità, i tempi e i criteri per la messa a disposizione da parte degli esercenti che forniscono transitoriamente il servizio ai soggetti partecipanti alle procedure concorsuali di dati informativi, inizialmente individuati dal medesimo decreto, utili al fine della partecipazione medesima;
 - c. definisca le modalità per l’organizzazione delle procedure concorsuali e stabilisca tra l’altro:
 - il periodo nel quale devono essere avviate e concluse le procedure concorsuali per la selezione dell’esercente la salvaguardia con riferimento al periodo di salvaguardia successivo;

- i requisiti minimi che i partecipanti devono attestare di possedere per essere ammessi a partecipare alle procedure concorsuali in termini di competenza e capacità tecnico-economica, connessi e proporzionati al servizio offerto;
- le garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o svolgimento dello stesso in difformità dalle disposizioni previste che i partecipanti devono prestare;
- le condizioni minime contrattuali per l'erogazione del servizio;
- il successivo decreto 21 ottobre 2010 ha previsto, tra l'altro, l'adozione di criteri di quantificazione degli oneri non recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili e delle relative modalità di reintegrazione;
- il decreto 23 luglio 2024 ha riordinato le disposizioni dei previgenti decreti 23 novembre 2007 e 21 ottobre 2010 confermandone integralmente il contenuto e adeguandolo, in vista del nuovo periodo di erogazione del servizio di salvaguardia decorrente da gennaio 2025, sia alle modifiche della regolazione del servizio di dispacciamento, oggetto del TIDE, sia alla rimozione del PUN prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 210/21;
- in particolare, con riferimento alle condizioni economiche del servizio in parola, l'articolo 4, comma 1, del citato decreto 23 luglio 2024, ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2025, all'esercente il servizio di salvaguardia, sia riconosciuto, a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei costi del dispacciamento e dei costi di commercializzazione:
 - a. un corrispettivo *“pari alla somma tra il valore del parametro offerto dall'esercente la salvaguardia nelle procedure concorsuali [parametro Ω], il valore assunto dalla media aritmetica mensile del prezzo del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica della corrispondente zona di mercato rilevante e la componente compensativa applicata all'utente del dispacciamento, per ciascuna fascia oraria;*
 - b. *la somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dall'esercente la salvaguardia con riferimento ai punti di prelievo e relativi al servizio di dispacciamento, all'onere netto per l'approvvigionamento della capacità e alle reintegrazioni relative al servizio di salvaguardia, fatta eccezione per i corrispettivi di sbilanciamento di cui alla Sezione 1-21 del TIDE e i corrispettivi di neutralità di cui alla Sezione 1-23 del TIDE”;*
- l'attuale regolazione delle condizioni di erogazione del servizio di salvaguardia e delle modalità di affidamento dello stesso è contenuta nel TIV e nella deliberazione 337/07 le cui disposizioni sono state periodicamente riviste in occasione delle varie procedure concorsuali che si sono susseguite per i periodi temporali successivi al primo;
- nel corso del mese di novembre 2024 avranno luogo le procedure per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per il periodo 2025-2026.

RITENUTO CHE:

- in vista delle prossime procedure concorsuali per l'identificazione dei nuovi esercenti il servizio di salvaguardia, sia necessario e urgente avviare un procedimento per la revisione di alcuni aspetti puntuali della regolazione del servizio e delle modalità per l'assegnazione dello stesso, in coerenza le disposizioni del decreto 23 luglio 2024 che troverà applicazione a partire da gennaio 2025;
- il procedimento di cui al precedente punto si concluda entro il 30 settembre 2024, affinché la successiva assegnazione del servizio di salvaguardia ai nuovi esercenti sia effettuata in tempo utile all'avvio del loro incarico dal 1 gennaio 2025

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la revisione di alcuni aspetti puntuali della regolazione del servizio di salvaguardia e delle modalità per l'assegnazione dello stesso;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al precedente punto 1 al Direttore della Direzione Mercati Energia, conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili;
3. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 30 settembre 2024;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini